

**TRIBUNALE DI PADOVA****Sezione I civile**

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

d.ssa Caterina Santinello Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice

d.ssa Micol Sabino Giudice

nel procedimento n. 9/2022 promosso da

SIR srl (c.f. 03287260289), con l'avv. Andrea Minozzi.

ha emesso il seguente

DECRETO

Il Tribunale,

letto il ricorso depositato in data 25.3.2022 con cui la società formulava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma VI, l.f.;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova;

visto il decreto 4.4.2022 con il quale il Tribunale invitava la società a prendere posizione circa la possibilità che l'iniziativa in questione, avuto riguardo alle vicende intercorse¹, rilevasse in termini di abusivo accesso allo strumento di regolazione della crisi nella sua declinazione più liberale, con pregiudizio degli interessi diffusi che attorniano l'impresa;

ritenuto che, anche nell'ambito concorsuale, può rilevare un ricorso abusivo del debitore agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza dell'impresa (cfr.

¹ con provvedimento del 23.3.2022 il Tribunale ha revocato ex art. 173 l.f. l'ammissione della società al concordato preventivo di cui al procedimento n. 8/2020.

Cass. 7117/2020 in ordine ai casi in cui è stata riscontrata l'abusiva utilizzazione degli strumenti di risoluzione concordata della crisi);

considerato che in riferimento all'iniziativa della Sir srl la valutazione circa la finalità distorsiva dell'iniziativa in parola deve assumersi in relazione ad una compiuta prospettazione della proposta ai creditori e del relativo piano, per operare uno scrutinio di novità/assenza di novità rispetto alla pregressa procedura;

ritenuto, pertanto, di rimettere tale valutazione ad un momento successivo al deposito del piano e della proposta;

riconosciuti i requisiti dimensionali per accedere alla procedura;

rilevato che non pende istanza di fallimento avverso il ricorrente;

ritenuto di poter concedere il richiesto termine di 120 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione;

ritenuto, altresì, necessario procedere alla nomina di un Commissario Giudiziale e di porre a carico della società i seguenti obblighi informativi (sul presupposto della continuità prospettata dal debitore) ai sensi dell'art. 161, commi VI e VIII, l.f.:

deposito, a cadenza mensile entro il 31 del mese, della situazione patrimoniale aggiornata della società;

deposito, a cadenza mensile entro il 31 del mese, della situazione finanziaria della società, anche in copia da pubblicare nel registro delle imprese;

deposito, a cadenza mensile, entro il 31 del mese, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali e contratti in corso, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;

deposito, a cadenza mensile entro il 31 del mese, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;

deposito, sempre a cadenza mensile entro il 31 del mese, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;

deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

deposito, sempre a cadenza mensile entro il 31 del mese, di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e concretamente realizzati dalla data di deposito/pubblicazione del ricorso;

deposito, a cadenza mensile entro il 31 del mese, di prospetti contenenti la proiezione mensile dei flussi di cassa per il mese successivo prodotti dalla

continuazione dell'attività operativa e, alla scadenza di ogni mese, il consuntivo dei predetti flussi realmente prodotti;

deposito, con cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione sulla situazione attuale e sullo stato delle eventuali trattative sindacali in essere relativamente alla forza lavoro attualmente occupata dalla società, con particolare riferimento all' eventuale riduzione del personale programmata al fine della riduzione dei costi;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente al Commissario Giudiziale, il quale è tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare anche in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma VII l.f. e al pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda), nonché a comunicare senza ritardo al Pubblico Ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari e dei quali vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni ex art. 165 l.f.;

p.q.m.

assegna termine di giorni 120 dal deposito della domanda ex art. 161, comma VI, l.f.;

nomina Commissario Giudiziale la d.ssa Claudia Carlassare, la quale verificherà il rispetto degli obblighi informativi e vigilerà sull'attività compiuta dalla società (in particolare sul mancato compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione e sul mancato pagamento di debiti concorsuali);

attribuisce al nominato Commissario un fondo spese di € 20.000,00, oltre accessori, a carico della società ricorrente;

dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motiva.

Si comunichi.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 21.4.2022

Il Presidente

d.ssa Caterina Santinello